

Sentenza Nr. 131 /07
R.G. N.R. Nr. 312/06
Reg. Gen. Nr. 46/07
Reg. Mod. 3/SG Nr. _____
Redatta scheda il _____

Data del deposito 29 GIU. 2007
Notifica estratto contumaciale _____
Data d'irrevocabilità _____
Atti in Appello / Cassazione _____
Estratto Esecuzione P.M. _____

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CREMA
REPUBBLICA ITALIANA**

* * *

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI CREMA**

nella persona dell' **Avv. GIANPAOLA DRAGONI**, alla pubblica udienza del
26 giugno 2007 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

G. L.

_____, domiciliato in Bologna Via Garibaldi n. 7, presso lo
studio dell'Avv. G.P. MARCACCI suo difensore di fiducia, del foro di Bologna.

LIBERO - PRESENTE

IMPUTATO

Contravvenzione p. e p. dall'art. 726 C.P. per avere compiuto atti contrari alla
pubblica decenza, stazionando in luogo pubblico, completamente nudo,
segnatamente sul greto della sponda sinistra del fiume Adda, lungo il tratto di
fiume denominato "Ghiaione di mezzo".

In Rivolta D'Adda (Cr), il 07/09/2006

Con l'intervento del Pubblico Ministero V.P.O Avv. A. BOSCHIROLI.

Conclusioni :

Per il Pubblico Ministero : rilevata la penale responsabilità dell'imputato
chiede la condanna ad €. 20,00 di ammenda.

Per il difensore : chiede l'assoluzione piena dell'imputato perché il fatto non
costituisce reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatto e Diritto : Con decreto di citazione a giudizio ritualmente notificato,

l'imputato veniva chiamato a rispondere del reato in epigrafe indicato. Alla prima udienza veniva dichiarato aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti, con il rinvio del procedimento per l'istruttoria dibattimentale. Escussi i testi indicati dalle parti, nonché lo stesso imputato, con le modalità d'esame e controesame con acquisizione della documentazione di rito, veniva dichiarato chiuso il dibattimento alla data del 26/06/07, sulle conclusioni delle parti in epigrafe specificate. Terminata la discussione, veniva adottata decisione come da dispositivo d'udienza.

Nel merito, per meglio inquadrare il caso, occorre dare alcuni riferimenti generali giuridici della vicenda oggetto del presente giudizio.

La pratica del naturismo in Italia non è attualmente regolamentata da alcuna apposita legge approvata dal Parlamento. Al momento, l'unica legge che parla espressamente di Turismo Naturista è la Legge Regionale n. 26/2006, del 26/07/2006, della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna. Esistono da anni, ripresentate varie volte a livello nazionale, in varie legislature e tutte senza esito, alcune proposte di legge sul Naturismo (non sul Turismo Naturista). Non esistono leggi specifiche che vietino la pratica del naturismo in Italia. Anzi, per il naturismo praticato all'interno di un contesto associativo, nel dicembre del 2000, è stata approvata una legge che lo riconosce e lo tutela genericamente, al pari di tutte le altre filosofie e pratiche di vita. La legge 383/2000 infatti riconosce tutte quelle pratiche, attività e filosofie, che sono attuate da un individuo, come supporto alla propria ricerca etica, interiore e spirituale quando questa è concretizzata in forma associativa. In pratica le Associazioni Naturiste di Promozione Sociale sono quindi riconosciute, tutelate da una Legge dello Stato.

Nel contesto pubblico, due sentenze della Corte di Cassazione, del 2000 la n. 3557 e la n. 1765 stabiliscono che la **nudità integrale** in pubblico **se attuata in luogo abitualmente frequentato da nudisti** e naturisti non è riconducibile all' art. 726 C.P. (atti contrari alla pubblica decenza), ne tanto meno all'art. 527 C.P. (atti osceni). In sintesi con riferimento ad alcuni principi stabiliti dalla Corte di Cassazione si può fare un distinguo tra quali atti possono considerarsi contrari alla pubblica decenza e quali no: ".....appare evidente che non può considerarsi indecente la nudità integrale di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata....." ".....la nudità dei genitali può assumere un diverso rilievo penale in funzione del contesto oggettivo e soggettivo in cui è concretamente inserita....." o addirittura sfugge a qualsiasi rilevanza penale se è inserita in un contesto pedagogico didattico (es. durante una lezione di anatomia o di

educazione sessuale) ovvero in particolari contesti settoriali (per es. di tipo naturista o salutista)". Si può, quindi affermare che il nudismo, purché non ostentato e praticato in luoghi appartati e circoscritti, non può essere riconducibile all'art. 726 C.P. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, poi, ripetutamente stabilito, che "...il nudo integrale - considerando il sentimento medio della comunità ed i valori della coscienza sociale e le reazioni dell'uomo medio normale -.....può essere espressione della libertà individuale o derivare da convinzioni salutiste" e se praticato come sopra già detto ".....in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata non costituisce atto contrario alla pubblica decenza" (vedasi anche Cass. Pen. Sez. III 03/07/1997 n. 8959).

